**Cass. Pen., Sez. III, n. 22247 del 27/05/2016 – Pres. Fiale – Est. Scarcella– Ric. C.G.**

**RIFIUTI** – Gestione non autorizzata: come valutare l’occasionalità della condotta?

*Ai fini della configurabilità del reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256 D.Lgs. 152/2006 non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza emessa in data 22/12/2014, depositata in data 2/01/2015, il tribunale di Cuneo ha condannato C.G. alla pena di 7000 € di ammenda, rateizzando l'importo, per il reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, non iscritto all'albo gestori, nel corso del 2012 e fino al 1/10/2012, aveva effettuato 139 conferimenti di rifiuti metallici ad una ditta esercente attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, venendo complessivamente alla stessa 93.444,00 kg. di metallo e ricevendone un corrispettivo superiore a 27.000,00 €.

2. Ha proposto personalmente ricorso C.G., impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente - il quale, si noti, non specifica quale vizio tra quelli indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. inficerebbe la decisione, ciò che renderebbe per ciò solo generica l'impugnazione, sicché questa Corte è stata costretta ad interpretare dalla ricostruzione del contenuto dell'impugnazione i profili di censura mossi - da un lato, la prova della responsabilità del medesimo sarebbe emersa solo da un controllo documentale eseguito sui registri della ditta che detti rifiuti aveva ricevuto; l'assenza di qualsiasi verifica presso la ditta del ricorrente, anche per accertare la disponibilità di mezzi e/o strumenti necessari per far ritenere che lo stesso potesse svolgere un sì consistente commercio non consentirebbe, a suo giudizio, di ritenere raggiunta la prova della sua responsabilità; sul punto, aggiunge il ricorrente, la sola documentazione amministrativa sarebbe insufficiente, in quanto vi sarebbe un caso di "omonimia" con altro soggetto, sicché non sarebbe possibile affermare che i trasporti siano stati tutti e da lui eseguiti. Dall'altro lato, poi, il ricorrente sostiene essersi trattato di pochi trasporti con carattere di occasionalità, avendo egli svolto saltuariamente l'attività di raccolta di rifiuti; in applicazione, dunque, della giurisprudenza di legittimità che esclude la necessità dell'autorizzazione in caso di attività occasionalmente svolta il reato non sarebbe configurabile.

**Considerato in diritto**

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Ed invero, quanto al primo profilo di doglianza di cui al motivo, la sentenza spiega che i conferimenti risultavano documentalmente provati e che il soggetto che conferiva i rifiuti risulta essere identificato con documento di identità. Il motivo di ricorso, quindi, si appalesa manifestamente infondato perché generico, rivolto peraltro a chiedere a questa Corte il compimento di un apprezzamento fattuale (verifica dell'esistenza della presunta omonimia), operazione com'è noto inibita in sede di legittimità.

Quanto, poi, alla presunta "occasionalità" dell'attività di trasporto, l'affermazione del ricorrente è smentita dalla stessa ricostruzione fattuale, essendo infatti emerso essersi trattato di attività non solo protrattasi nel tempo ma che ha dato luogo a ben 139 conferimenti, peraltro traendo cospicuo vantaggio economico, calcolato in 27000,00 €.

Deve, pertanto, essere riaffermata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016 - dep. 11/02/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 265836, relativo a fattispecie, sostanzialmente analoga a quella qui esaminata, in cui questa Corte ha desunto il carattere non occasionale della condotta dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato).

5. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

[…]